

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 14 della legge sulla mediazione in materia civile e commerciale ("Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah"), GU della Repubblica di Slovenia n. 56/2008 del 6.6.2008, le parti possono concordare che l'accordo volto a comporre una controversia consista in un atto notarile immediatamente esecutivo, una transazione dinanzi a un giudice o una decisione arbitrale basata su una transazione.

1. Elaborazione di un atto notarile immediatamente esecutivo:

La redazione di un atto notarile immediatamente esecutivo viene effettuata dai notai (articolo 2 e articolo 3 della legge relativa ai notai ("Zakon o notariatu"), GU della Repubblica di Slovenia n. 2/2007 – 3° versione ufficiale consolidata, con successive modifiche nelle GU della Repubblica di Slovenia n. 33/2007 e n. 45/2008).

Informazioni aggiornate in merito ai notai sono disponibili presso il Consiglio del notariato sloveno ("[Notarska zbornica Slovenije](#)").

Ultimo aggiornamento: 30/01/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.